

**CONSORZIO  
BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI  
INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ)**

**Approvato con Deliberazione di C.d.A. n. 21 del 27/06/2023**

## **Art. 1**

### **Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento definisce la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, di seguito definite EQ, ai sensi degli articoli 16-17-18-19-20-21 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022.

## **Art. 2**

### **Area dell'Elevata Qualificazione**

1. Gli incarichi di EQ sono conferiti alle posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, istituite dall'Ente in base alle proprie esigenze organizzative.
2. Tali posizioni richiedono: responsabilità amministrative e di risultato in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, implicante anche attività progettuale, pianificatoria, di ricerca e di sviluppo.
3. Le tipologie di posizioni di lavoro che possono costituire oggetto di un incarico a termine di E.Q. sono riconducibili ai seguenti ambiti di attività e funzioni:
4. svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
5. svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizione ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

## **Art. 3**

### **Requisiti per l'individuazione e attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione**

1. Le posizioni di lavoro oggetto di incarico di EQ sono individuate dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri definiti dal CCNL e devono risultare funzionali al perseguimento degli scopi e degli obiettivi dell'Ente.
2. Gli incarichi di E.Q. vengono conferiti formalmente con provvedimento del Presidente al personale dipendente classificato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.
3. Il dipendente incaricato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) esperienza lavorativa maturata nell'Ente o presso altri Enti pubblici in posizioni di lavoro che richiedano significativo grado di autonomia gestionale e organizzativa;
  - b) preparazione culturale corredata da titoli di studio relativi a materie concernenti l'incarico assegnato;
  - c) capacità di gestione di gruppi di lavoro.
4. Il provvedimento di nomina deve essere adeguatamente motivato e deve contenere l'oggetto dell'incarico, le eventuali direttive e gli obiettivi gestionali annuali e pluriennali conferiti in aggiunta alle competenze previste.
5. Con il conferimento dell'incarico di EQ il dipendente assume tutte le connesse funzioni e responsabilità.
6. La durata dell'incarico non può eccedere i tre anni né il mandato del Presidente in carica al momento dell'assegnazione. Detto incarico può essere altresì rinnovato alla scadenza e può essere revocato in qualunque momento in base a quanto previsto dal successivo art. 7.
7. Nel caso in cui non siano in servizio dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'EQ oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale Area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale inquadrato nell'Area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze

professionali. Il Consorzio può avvalersi di questa facoltà per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'EQ.

#### **Art. 4**

#### **Competenze dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione**

1. Al titolare di incarichi di EQ compete:

- espletare le attività istruttorie per la realizzazione di tutti gli obiettivi attribuiti, caratterizzati da autonomia organizzativa conferita con la nomina;
- esercitare le funzioni dirigenziali, in base a quanto previsto dalla vigente normativa e dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- esercitare la responsabilità procedimentale;
- gestire le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- adottare tutti gli atti formali necessari per il raggiungimento degli obiettivi;
- esercitare le attività di controllo connesse al ruolo.

#### **Art. 5**

#### **Trattamento economico**

1. Il trattamento economico correlato al conferimento dell'incarico di EQ è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato previsti dalle vigenti norme del CCNL, con assorbimento di tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, ad eccezione di quanto diversamente stabilito da norme di legge o del CCNL.
2. L'importo della retribuzione di posizione, variabile da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 18.000,00 annui lordi per tredici mensilità, è attribuito secondo i criteri stabiliti nell'allegato A) al presente atto.
3. Alla retribuzione di risultato è destinata una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni di Elevata Qualificazione previste dall'ordinamento dell'Ente, secondo criteri definiti in sede di contrattazione integrativa come previsto dall'art. 7 comma 4 lettera v) del CCNL Funzioni Locali 21/11/2022.
4. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i trattamenti accessori previsti dell'art. 20 del medesimo CCNL.
5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ, a personale utilizzato a tempo parziale proveniente da altro Ente, secondo la disciplina già prevista dagli articoli 22 e 23 del CCNL del 16.11.2022, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:
  - l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
  - il Consorzio presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrisponde, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della EQ attribuita e dei criteri stabiliti con il presente Regolamento, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;
  - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, il Consorzio può corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo massimo non superiore al 30% della stessa.

6. Nelle ipotesi considerate all'articolo 3 comma 7 del presente Regolamento, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000,00 a un massimo di € 9.500,00 annui lordi per 13 mensilità.

#### **Art. 6**

##### **Valutazione delle prestazioni dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione**

1. Le prestazioni degli incaricati di EQ sono soggette a valutazione annuale dei risultati in base al sistema a tal fine adottato dall'Ente.
2. I processi di valutazione di cui sopra sono collegati al sistema di programmazione e controllo adottato dall'Ente e sono correlati:
  - a) all'individuazione degli obiettivi che ogni incaricato di EQ deve conseguire;
  - b) all'individuazione della tempistica prevista per il raggiungimento degli obiettivi.
3. La valutazione positiva è finalizzata alla corresponsione annuale della retribuzione di risultato e costituisce presupposto indispensabile per la prosecuzione dell'incarico.
4. I criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle EQ sono desumibili dalla scheda di valutazione allegata al contratto decentrato.
5. L'ammontare complessivo della retribuzione di risultato è definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in sede di predisposizione del progetto di bilancio, nell'ambito del limite delle risorse stanziato per lo specifico fondo accessorio.
6. La retribuzione di risultato verrà corrisposta a seguito della valutazione annuale da attribuirsi con l'impiego della scheda di valutazione allegata al contratto decentrato e, tenuto conto del punteggio assegnato, sarà attribuita la corrispondente quota di retribuzione di risultato.
7. La valutazione della performance individuale è effettuata dall'OIV.
8. I dipendenti incaricati di EQ potranno motivatamente controdedurre sulla valutazione, rivolgendosi al Presidente entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Presidente, sentito l'OIV, si esprime entro i successivi quindici giorni.

#### **Art.7**

##### **Revoca dell'incarico di Elevata Qualificazione**

1. L'incarico di EQ potrà essere revocato:
  - a) per grave inosservanza delle direttive impartite dagli organi dell'Ente;
  - b) a seguito di accertamento dei risultati negativi della gestione;
  - c) in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale;
  - d) per responsabilità particolarmente grave e negli altri casi disciplinati dalla legge e dal CCNL;
  - e) per far fronte a necessità di riorganizzazione e ristrutturazione dell'organizzazione interna delle aree.
2. Il provvedimento di revoca è adottato dal Presidente.
3. La revoca dell'incarico decorre dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento adottato.

#### **Articolo 8**

##### **Norme finali**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione del Consiglio di Amministrazione e comporterà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con esso, in particolare il Regolamento per l'istituzione e la valutazione dell'area delle Posizioni Organizzative, approvato con Deliberazione di C.d.A. n. 42 del 28/11/2018 .
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari.
3. Ai fini dell'accessibilità totale, di cui all'art. 11 del Decreto legislativo n. 150/2009, il presente regolamento viene pubblicato sul sito web del Consorzio.

## ALLEGATO "A" - SISTEMA DI PESATURA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

La graduazione della rilevanza di ciascuna delle posizioni di EQ, previamente individuate dal Consiglio di Amministrazione, viene effettuata dal Presidente, tenendo conto delle funzioni dirigenziali delegate, sulla base dei seguenti criteri e sottocriteri e della conseguente attribuzione di punteggi fino al massimo a fianco di ciascuno indicato, mediante la comparazione degli obiettivi contenuti degli incarichi relativi alle posizioni in concreto istituite nell'Ente e delle risorse e funzioni attribuite a ciascuna:

- a) Collocazione nella struttura max. punti 35:
- a.1 Sistema di relazione permanente con soggetti esterni ed interni e suo grado di eterogeneità max. pt. 5
  - a.2 Quantità e qualità delle funzioni attribuite alla immediata responsabilità dell'incarico di EQ max. pt. 20
  - a.3 Quantità e tipologia professionale del personale assegnato da coordinare max. pt. 10
- b) Complessità organizzativa max. punti 30:
- b.1 Complessità organizzativa della struttura coordinata (sotto il profilo sia quantitativo che della eterogeneità delle competenze) max. pt. 10
  - b.2 Complessità dei processi gestiti dalla posizione di EQ (inversamente proporzionale al livello di proceduralizzazione e standardizzazione degli stessi) max. pt. 10
  - b.3 Frequenza delle relazioni con l'utenza (interna e/o esterna) e relativa complessità tecnica e criticità relazionale max. pt. 5
  - b.4 Grado di specializzazione e poliedricità delle conoscenze professionali richieste max. pt. 5
- c) Responsabilità interna ed esterna max. punti 35:
- c.1 Tipologia ed intensità della responsabilità verso l'esterno e verso l'interno max. pt. 10
  - c.2 Incidenza di attività tecnica discrezionale max. pt. 10
  - c.3 Quantificazione complessiva delle risorse finanziarie (sia entrate che spese) eventualmente assegnate max. pt. 10
  - c.4 Grado di tempestività medio richiesto per corrispondere alle istanze e/o alle esigenze funzionali max. pt. 5

L'attribuzione dell'incarico di EQ e la relativa retribuzione di posizione ha come presupposto il raggiungimento di almeno 31 punti su 100.

La graduazione delle posizioni di EQ attribuite resta invariata fino al verificarsi di modifiche organizzative che possano variare qualcuno dei parametri indicati.

Contestualmente alla graduazione della rilevanza posizioni di EQ, il Presidente quantifica la retribuzione di posizione attribuibile alle singole posizioni, mediante la ripartizione dell'apposito fondo previsto per le Posizioni di EQ, per la parte assegnata dal Consiglio di Amministrazione.

Fatta salva l'eventuale rideterminazione in base ad intese con altri enti per le ipotesi di cointerlocuzione di dipendenti incaricati di posizioni di EQ, il valore della retribuzione di posizione è attribuito in relazione al punteggio complessivo assegnato in esito al processo valutativo di cui sopra, secondo le seguenti fasce:

Fascia n.	Intervallo punteggio		Valore retribuzione di posizione di Elevata Qualificazione
	Da	A	
1	31	40	5.000,00
2	41	50	5.800,00
3	51	60	6.700,00
4	61	70	7.500,00
5	71	75	8.700,00

6	76	80	10.000,00
7	81	85	11.000,00
8	86	90	12.000,00
9	91	96	14.000,00
10	96	100	16.000,00

I valori della retribuzione di posizione potranno variare in relazione alle disponibilità finanziarie e dei limiti per il trattamento accessorio previsti da disposizioni di legge e dei CCNL.